

Gli effetti della mancata riassunzione per il contribuente.

LAVORO - FAMIGLIA - IMPRESA



a cura dell'avv. Patrizia Farinelli

La riflessione trae spunto dalla recente ordinanza della Corte di Vertice che, in materia tributaria, ha ribadito il seguente principio di diritto: "ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, **il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto**, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione".

In buona sostanza il contribuente, che ha vinto contro l'Agenzia delle Entrate in primo ed in secondo grado, ma non ha riassunto la causa a seguito di pronuncia con rinvio della Suprema Corte (adita dalla Agenzia, sempre soccombente) si vede penalizzato e sottoposto all'azione di riscossione perché la pretesa tributaria (annullata, si badi bene, da entrambi i giudici di merito) sarebbe divenuta definitiva. La particolarità della questione riguarda **il diverso trattamento "giuridico" riservato al contribuente/debitore nei rapporti con un soggetto di diritto pubblico**, quale l'Agenzia delle Entrate, rispetto a quello previsto per un qualsiasi debitore nei confronti di un preteso creditore "di diritto privato".

È noto, invero, come le SSUU si siano pronunciate, oltre 10 anni orsono, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo che nel caso in cui la sentenza che ha accolto l'opposizione venga cassata con rinvio, la mancata riassunzione del processo nel termine prescritto dall'art. 393 c.p.c. determina l'estinzione dell'intero procedimento, con conseguente inefficacia del decreto opposto.

Se così è, non si comprende il motivo di tale **atteggiamento discriminatorio nei confronti del contribuente** che, come sopra, dopo aver ottenuto ben due pronunce di merito a proprio favore, non ha provveduto alla riassunzione della causa (né lo ha fatto l'Amministrazione ricorrente) dopo che la Corte di Cassazione, nel rilevare la illegittimità degli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento azionato, ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Regionale.

D'altro canto, la evidente posizione di svantaggio del contribuente/debitore non trova fondamento neanche nella natura pubblicistica dell'Amministrazione finanziaria che, tenuta al perseguimento dell'interesse pubblico alla giusta imposizione nello svolgimento delle proprie funzioni, dovrebbe sempre interrogarsi sull'effettiva debenza del credito accertato, soprattutto dopo due gradi di giudizio di merito sfavorevoli, e provvedere essa stessa, d'ufficio, alla riassunzione laddove richiesta.

In proposito, uno spiraglio pare intravedere nelle pronunce di merito, recentemente sempre più numerose, delle Commissioni Tributarie che, nell'accogliere, almeno parzialmente, le censure formulate dai contribuenti, seppur confermando la definitività dell'atto impositivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, hanno dichiarato prescritto il relativo diritto di credito, facendo **decorrere il nuovo termine prescrizione dal giorno di proposizione della domanda introduttiva del giudizio estinto** (generalmente molto datato) e non certo dalla data della sentenza di cassazione o dalla scadenza del termine di riassunzione.

In tale contesto, appare legittimo auspicare un revirement nella giurisprudenza di legittimità in materia, se non altro per uniformare o, meglio, eguagliare la disciplina della fattispecie debitoria nel settore "pubblico" a quello "privato" in applicazione del principio fondante della nostra Costituzione.